



## COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

### PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE PROPOSTA DI VARIANTE N° 19 ai sensi della L.R. 5/2007 art. 63 sexies

# VERIFICA NON ASSOGGETTABILITA' VAS

San Vito al Torre, li 08/02/2021

Redattore:

**Architetto GIANTIN Marisa**

iscritta all'ordine degli architetti pianificatori paesaggisti  
e conservatori della Provincia di UDINE alla posizione n. 1538

Committente:


**CLAROTTI Marco**

res. a Castions di Strada (UD), via G. Mazzini n. 8/5  
CF CLR MRC 70M18 L483G



## INDICE

- Premessa
- Contenuti della variante al PRGC
- Caratteristiche degli impatti
- Conclusioni



# **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

## **PREMESSA**

La procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) è un processo improntato al principio di precauzione fondato sul concetto di sviluppo sostenibile, ed è quindi pensato al fine di valutare i possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'adozione e dall'attuazione di piani e programmi.

Il suo obiettivo è, infatti, quello di valutare che gli inevitabili effetti ambientali di piani e programmi (comprese le loro varianti) siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, in considerazione della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

Come noto, la procedura di VAS comprende generalmente:

- l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi,
- lo svolgimento di consultazioni,
- la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma,
- la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

La Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti di pianificazione e programmazione (VAS) è stata introdotta a livello europeo con la **Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/42/CE (allegato II) del 27 giugno 2001**, quale strumento metodologico per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. La valutazione ambientale è dunque una procedura che garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione, in modo da poter adottare le soluzioni più sostenibili e più efficaci al fine di mantenere un elevato grado di protezione dell'ambiente.

Con la **Legge regionale 6 maggio 2005 n.11 la Regione Friuli Venezia Giulia** ha recepito i contenuti della Direttiva, anticipando la legislazione nazionale, che avrebbe

dovuto essere emanata entro luglio 2004 - "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)". La legge regionale di cui sopra prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici provvedono alla preventiva valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente; ovviamente la legge discrimina tra i piani ed i programmi che sono soggetti a VAS e specifica in quali casi si possa ricorrere alla verifica di non assoggettabilità (piani e programmi che interessano aree di modesta entità, di interesse locale o che comportano modifiche di rilevanza minore). La L.R. n°11/2005 è stata parzialmente abrogata e sostituita con le disposizioni contenute nelle L.R. 13/2009 e n°16/2008 che demandano alle disposizioni della normativa nazionale.

Con l'entrata in vigore del **D.Lvo 16 gennaio 2008 n°4 (allegato I)** - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 recante norme in materia ambientale - la procedura di VAS è stata definitivamente adeguata ai canoni della direttiva comunitaria iniziale 2001/42/CE. Esso stabilisce, tra l'altro, la prevalenza delle disposizioni regionali in materia o, in caso di carenza, il ricorso alle norme del decreto medesimo.

Con la **L.R. n°16 del 5 dicembre 2008**, in particolare l'art. 4, sono stati individuati i limiti di applicazione della VAS alla pianificazione locale. In tale articolo, al comma 1 vengono definite le competenze, stabilendo che l'autorità competente per la VAS è la Giunta comunale. Il comma 2, poi, stabilisce che in Friuli Venezia Giulia vanno intese come "piccole aree a livello locale" ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 «le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (*Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo*)». Pertanto, nel comma 3 viene stabilito anche che: «Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente».

La L.R. n°16/2008 è stata parzialmente modificata dall'art. 35 della L.R. n°13/2009 e dall'art. 3 comma 25 della LR n° 24/2009 (stralcio della lettera d) del comma 1 di cui sopra).

### **CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PRGC**

Il lotto oggetto di variante puntuale a livello comunale, si estende per una superficie catastale di 4.125mq (foglio 4 mappale 387/1) su un'area di centro urbano confinante con la campagna, con una superficie coperta dall'edificio esistente pari a circa 250mq, la rimanente destinata a giardino/area verde.

Le modifiche introdotte dalla variante non modificano in alcun modo le destinazioni e le previsioni urbanistiche di PRGC, non introducendo nuove funzioni, aree edificabili significative, ma semplici aggiustamenti di perimetro delle aree già indicate, ponendosi con un ruolo del tutto marginale. L'integrazione con l'ambiente è garantita dalla persistenza di funzioni ed area edificata, tanto da non far emergere nessuna problematica ambientale.

Il lotto presenta già esistenti i collegamenti alla rete fognaria ed al collettore comunale esistente, l'approvvigionamento idrico è assicurato da pozzi artesiani esistenti, mentre quello energetico è assicurato dal collegamento con la rete del gas metano, ai margini del lotto verso via Aquileia.

### **CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI**

Di seguito si effettua la disanima delle caratteristiche del piano e dei suoi effetti sull'ambiente, nonché degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalle modifiche apportate, seguendo il dettato normativo dell'allegato I della parte II del decreto legislativo n. 152/2006.

**Estensione degli impatti:** la modifica azzonativa interessante il lotto riguarda una modifica puntuale relativa alla sottozona A0, ininfluente sull'equilibrio complessivo.

**Qualità dell'aria e clima:** l'approvazione della variante non provocherà incrementi di emissioni significative; ovviamente con la realizzazione del progetto ed il conseguente riutilizzo dell'immobile verranno prodotte le normali emissioni derivanti dallo svolgimento delle attività residenziali di una famiglia, anche in termini di traffico veicolare.

**Acqua e sottosuolo:** le superfici impermeabili esistenti subiranno leggere variazioni, insignificanti rispetto alla situazione attuale, alla zonizzazione ed alle destinazioni d'uso, residenziale e verde.

**Inquinamento luminoso:** la variante non modifica tale aspetto, riguardando un lotto già edificato di centro urbano, destinato ad uso residenziale.

**Aree protette e biodiversità:** le modifiche apportate dalla variante in oggetto non presentano, di tutta evidenza, conseguenze negative connesse alla sua possibile approvazione; la presenza infatti di due aree SIC situate a nord e ad est del comune, ovvero il SIC n. IT3330002 – Colle di Medea – ricadente nel Comune di Medea ed il SIC n. IT3320029 – Confluenza fiumi Torre e Natisone – ricadente nei Comuni di Manzano, San Giovanni al Natisone, Trivignano Udinese e Chiopris – Viscone, non viene interessata dalla modifica azzonativa oggetto della variante, che riguarda un immobile di centro storico già edificato con finalità residenziale, e che come tale verrà preservato.

**Salute umana:** stante da destinazione d'uso dell'immobile, la proposta di variante ed il successivo progetto non provocherà nessun rischio per la salute umana.

**Componente paesaggio:** il recupero reso possibile dalla variante porterà solo migliorie al paesaggio circostante, visto il rispetto delle caratteristiche edilizie dell'immobile esistente e la valorizzazione dello stesso.

## **CONCLUSIONI**

Visto e considerato che:

- le modifiche introdotte dalla proposta di variante al vigente PRGC sono compatibili con una “variante a livello comunale” ai sensi della legge regionale n. 21/2015 e, dunque, coinvolgono solo “piccole aree a livello locale”, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;
- le modifiche introdotte dalla proposta di variante al vigente PRGC non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a prescindere a procedura di V.I.A. definite dal D.lgs. n. 4/2008 - allegato III;
- il sistema di riferimento pianificatorio costituito dal PRGC, una volta modificato dalla proposta di Variante, rimane sostanzialmente inalterato, come impianto territoriale, nelle sue indicazioni programmatiche e strategiche;

- le modifiche introdotte dalla proposta di Variante non fanno altro, in sintesi, che confermare lo stato d'uso dei luoghi, quindi non hanno né possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente;
- la proposta di Variante rientra nella gestione delle esigenze urbanistiche puntuali della realtà comunale ed esprime la positiva volontà dell'Amministrazione comunale di rendere le previsioni di Piano maggiormente compatibili con le esigenze dei cittadini;
- l'area di influenza della proposta di Variante è limitata a scala locale/puntuale e l'entità degli impatti ambientali attesi dalla sua attuazione vengono giudicati in base a questa verifica come sostenibili;

in base a tutto ciò detto e considerato, si ritiene che per la proposta di variante al vigente PRGC del Comune di San Vito al Torre non sia necessario procedere con l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli articoli dal n. 13 al n. 18 del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto la stessa non determina effetti significativi sull'ambiente.